

I CO.RE.COM.

Che cosa sono

La legge istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) prevede un decentramento a livello regionale di alcune funzioni di governo, garanzia e controllo nel settore della comunicazione, le quali vengono affidate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.).

I Co.re.com. sono, innanzitutto, organi amministrativi a tutti gli effetti: sono, infatti, istituiti con il concorso del legislatore nazionale e di quello regionale, per finalità che rispondono all’interesse pubblico. Pur non avendo alcun tipo di giurisdizione in senso tecnico, la previsione che il Co.re.com. rappresenti condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (attraverso il tentativo di conciliazione che, laddove non promosso preventivamente all’azione, comporta una declaratoria di improcedibilità di quest’ultima), inserisce funzionalmente l’organo amministrativo nella catena che conduce al potere giurisdizionale.

I Co.re.com. rappresentano un passaggio necessario nelle controversie tra utenti ed operatori della comunicazione: gli utenti che intendano agire in giudizio per la tutela di un loro diritto contrattuale (violato dal fornitore del servizio di comunicazione) sono tenuti, infatti, a promuovere, in via preventiva, un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com. territorialmente competente.

La conciliazione, laddove si raggiunga, è contenuta all’interno di un provvedimento del Co.re.com. che costituisce titolo esecutivo agli effetti di legge.

I Co.re.com. si avvalgono, per il tramite dell’Agcom, di audizioni periodiche delle associazioni dei consumatori, di quelle ambientaliste e di quelle sindacali, nonché dei soggetti che siano qualificati come portatori di interessi di vario genere, “al fine di acquisire informazioni ed opinioni nell’ambito delle materie e dei settori di (...) competenza” dell’Agcom, che possono rientrare in quelli delegabili ai comitati.

Come funzionano

Le funzioni proprie dei Co.re.com. – che si contrappongono a quelle delegate, le quali sono solamente esercitate dai comitati su delega dell’Agcom – sono quelle riconosciute dalla legge istitutrice e dalle vigenti leggi regionali, e possono distinguersi in: funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo.

Tra le funzioni consultive rientra l’attività di consulenza svolta dai Co.re.com. per i Consigli Regionali e per le Giunte Regionali, e può consistere, ad es., nel rendere pareri sui provvedimenti regionali riguardanti il settore delle comunicazioni o la formulazione di proposte di



ADICONSUM

Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

parere sugli schemi del piano di assegnazione e ripartizione delle frequenze trasmessi alla regione dall'Agcom.

E' funzione gestionale, invece, quella relativa alla tenuta dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale; l'esercizio di tale funzione consente di delimitare il novero dei soggetti che possono accedere alle politiche regionali di sostegno del settore.

Sono funzioni di vigilanza quelle relative al rispetto della parità di accesso ai mezzi di informazione locali nel corso dell'anno, in particolare nei periodi elettorali e referendari, attività svolta anche attraverso azioni di monitoraggio a campione sulle emittenti televisive locali e raccolta delle denunce in caso di violazioni della disciplina in materia.

Che cosa fare

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.